



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32504** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **71233**, reso da **GIORDANI Lorella**, consegnatario di beni addetto alla gestione degli attestati di conducente dell'Ispettorato nazionale del lavoro di Verona, per il periodo 01/01/2021-31/01/2021, depositato in data 8 giugno 2021;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi;

FATTO

I. Con la relazione di deferimento n. 210/2025, il Magistrato istruttore del

	conto n. 71233, reso dall'agente contabile Lorella Giordani, quale	
	consegnatario di beni addetto alla gestione degli attestati di conducente	
	dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per il periodo 01/01/2021-31/01/2021,	
	referiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, redatto sul prescritto Mod. L76/5, era stato sottoscritto dall'agente,	
	parificato dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro e risultava	
	corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile della competente	
	Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona;	
	- la gestione complessiva si presentava regolare e il conto risultava idoneo a	
	rappresentare i relativi risultati, ossia: la rimanenza iniziale (n. 286 attestati	
	di conducente) era correttamente ripresa dall'esercizio precedente (carico);	
	nel corso del periodo di gestione, non erano stati ricevuti in consegna	
	(carico) e non erano stati rilasciati, né annullati o smarriti attestati di	
	conducente (scarico); la rimanenza finale (n. 286) trovava corrispondenza	
	nel conto relativo alla gestione successiva;	
	- era stata depositata la relazione dell'organo di controllo interno prevista	
	dall'art. 139, comma 2, del codice di giustizia contabile;	
	- nel periodo considerato, si era registrato un passaggio di gestione tra il	
	consegnatario uscente e il contabile subentrante ed era stato depositato il	
	relativo processo verbale del 26/02/2021;	
	- trattandosi di ultima gestione dell'agente contabile, il conto doveva essere	
	sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett.	
	b), del codice di giustizia contabile.	
	II. Con memoria depositata in data 1° luglio 2025, l'Ispettorato territoriale di	
	Verona, considerata la regolarità del conto relativo all'ultimo mese di	
	2	

	gestione delle attività di consegnatario della sig.ra Giordani Lorella presso	
	l'Ente, chiedeva disporsi il discarico dell'agente contabile e l'archiviazione	
	del procedimento.	
	III. All'odierna udienza, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero	
	ha concluso per il discarico dell'agente contabile e la causa è stata trattenuta	
	in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In via assolutamente preliminare, il Collegio osserva che sussistono i	
	presupposti di cui all'art. 147, comma 3, lett. b), del codice di giustizia	
	contabile ai sensi del quale <i>“È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito</i>	
	<i>di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione</i>	
	<i>dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per (...) i conti relativi</i>	
	<i>all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite</i>	
	<i>attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere</i>	
	<i>alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti”</i> .	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente	
	contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la	
	regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell'interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua	
	chiusura da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	2. Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre il	
	discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, comma 2, del codice di	
	giustizia contabile, non ravvisando irregolarità del conto in oggetto rilevanti	
	sotto il profilo della corretta gestione contabile.	
	3	

	In particolare, in adesione con quanto già osservato dal Magistrato istruttore	
	del conto, non si ravvisano irregolarità né sotto il profilo formale, risultando	
	il conto debitamente parificato e corredato del visto di regolarità	
	amministrativo-contabile della competente Ragioneria territoriale dello Stato	
	di Verona, né sotto il profilo sostanziale, essendo il conto idoneo a	
	rappresentare le risultanze della gestione.	
	3. Per quanto sopra, risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con	
	il discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde	
	averne ragione nei conti successivi.	
	4. In considerazione della natura della presente pronuncia ed in assenza di	
	statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32504 del registro di	
	Segreteria approva il conto giudiziale n. 71233 e, per l'effetto, dichiara il	
	discarico dell'agente contabile GIORDANI Lorella .	
	In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria, il 19/11/2025	
	4	

[illegible]